

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ARREDO URBANO (DEHORS)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.42 del 06/08/2010

ART. 1 FINALITA'

Con il presente regolamento l'amministrazione comunale intende disciplinare la possibilità di installare manufatti e strutture precarie, i cosiddetti dehors, inerenti l'arredo urbano, al fine di potenziare la qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione esistenti, con adeguati spazi per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela.

L'obiettivo è di fornire servizi per il turismo migliorando le strutture in risposta alle richieste del mercato per una qualità delle strutture e delle aree di accoglienza e assicurando al contempo il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.

ART. 2 DEFINIZIONE

Per dehors si intendono l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico e/o privato assoggettato ad uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.

I dehors dal punto di vista temporale si distinguono in stagionale e continuativo.

Per dehors stagionale si intende la struttura priva di tamponamenti, posta sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, per un periodo complessivo non superiore all'anno solare.

Per dehors continuativo si intende la struttura priva di tamponamenti, posta sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, per un periodo complessivo non superiore a cinque anni.

ART. 3 ASPETTI NORMATIVI

Le strutture precarie, i cosiddetti dehors, sono soggette a preventivo rilascio di Permesso di Costruire.

I manufatti realizzati non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistico edilizi. In ragione della loro singolarità e della loro approvazione in conformità alla presente normativa per questo tipo di strutture è esclusa la possibilità di essere oggetto di sanatoria edilizia.

La loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative sovra ordinate, al regolamento edilizio comunale, al codice civile, al regolamento di igiene e al codice della strada.

ART. 4 LOCALIZZAZIONE

I manufatti precari, cosiddetti dehors di cui all'art. 2, potranno essere installati in aree pubbliche, private o private ad uso pubblico, all'interno dei centri abitati o in territorio aperto, a servizio delle attività commerciali di pubblico servizio, garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.

Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito di veicoli.

Le opere non devono arrecare intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale e carrabile, né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione.

Le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, segnaletica verticale e orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo e la manutenzione.

Per l'occupazione del suolo pubblico deve essere acquisita apposita autorizzazione amministrativa, successiva al rilascio del Permesso di Costruire.

Nelle zone del centro storico dovrà essere posta particolare attenzione alla localizzazione dei manufatti, i quali non devono comportare compromissione per l'identificazione dell'ambiente nello spirito di tutela e salvaguardia.

L'installazione dei dehors nell'aree di pertinenza di edifici ricadenti nel centro storico e di rispetto al centro storico così come definite dal PRG, dovranno rispettare le prescrizioni dettate dalla normativa con particolare attenzione nell'uso dei materiali e dell'inserimento nel contesto, così come meglio descritto al successivo art. 5 del presente regolamento.

ART. 5 TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

La composizione dei dehors è classificata come di seguito indicato:

- a) tavoli e sedie;
- b) pedane;
- c) elementi di delimitazione;
- d) ombrelloni;
- e) tende a sbraccio;
- f) coperture su disegno, gazebo e pegola;
- g) coperture a doppia falda o a falde multiple;
- h) gazebo.

Le schede tecniche dei dehors in relazione alla composizione degli stessi sono di seguito elencate:

a) Tavoli e sedie

Definizione

L'occupazione con tavoli e sedie priva di copertura rappresenta la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione all'aperto.

Forma, materiali e colori

Tavoli e sedie possono essere di forma poligonale, circolare, quadrata o rettangolare con strutture in legno e/o in metallo verniciato, i cui colori devono inserirsi nel contesto in cui sono ubicati.

Nell'area di pertinenza di edifici ricadenti nel centro storico e di rispetto al centro storico così come definite nel P.R.G., tavoli e sedie dovranno presentare forme e colori coerenti con le espressioni storicizzate dei luoghi; sono pertanto vietati colori sgargianti e materiali avulsi dal contesto in cui vengono collocati, quali i materiali in plastica.

L'amministrazione ha la facoltà di indicare specifici colori.

Occupazione

Al fine di evitare che tavoli e sedie fuoriescano dallo spazio concesso per l'occupazione, l'area stessa deve essere delimitata da fioriere o da apposita segnaletica orizzontale da rimuovere alla scadenza della concessione senza arrecare alcun danno alla pavimentazione esistente.

b) Pedane

Definizione

L'oggetto riguarda materiali o manufatti, facilmente amovibili e appoggiati semplicemente al suolo. Dette sistemazioni potranno essere a raso o sopraelevate (pedane). Si intendono per pavimentazioni sopraelevate quelle costituite da strutture modulari mobili.

Forma, materiali e colori

Le pedane devono essere a struttura modulare facilmente smontabile (pavimenti galleggianti, quadrotti in legno ad incastro, o simili). Nel centro storico le pedane devono essere stilisticamente inserite e poco invasive.

Nell'area di pertinenza di edifici ricadenti nel centro storico e di rispetto al centro storico così come definite nel P.R.G., le pedane dovranno essere realizzate in essenze lignee o similari, di intonazione cromatica simile al manto di pavimentazione esistente; è pertanto vietato l'impiego di cromie stridenti e di materiali poco confacenti con le espressioni storicizzate dei luoghi, quali materiali in plastica e lamiera.

Occupazione

Pedane, pavimentazioni e gli eventuali elementi posti a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in concessione.

Sicurezza

Le pedane sopraelevate dovranno avere altezza minore o uguale a cm. 15 salvo casi particolari (es. portici con dislivello superiore rispetto alla quota stradale) e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche.

L'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.

c) Elementi di delimitazione

Definizione

Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico.

Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.

Le fioriere sono utilizzate a scopo ornamentale e/o per delimitare occupazioni di spazio pubblico per esercizi di somministrazione.

Le tipologie previste sono:

- fioriere;
- recinzioni quali cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili.

La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali fra loro. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.

Dimensioni

Le fioriere potranno avere un'altezza massima, comprensiva delle essenze a dimora, non superiore a cm. 120.

Le recinzioni devono garantire la percezione visiva complessiva del contesto urbano specifico. Se costituite da uno o più telai accostati, devono avere montanti a sezione contenuta e gli eventuali pannelli di completamento devono essere prevalentemente trasparenti (trasparenza minimo 40% della superficie complessiva). Le recinzioni devono avere altezza massima di cm. 120.

I paraventi devono avere altezza massima di cm. 160. Nel caso in cui trattasi di elementi aggiunti alla recinzione, questi dovranno essere totalmente trasparenti. Nel caso in cui il paravento costituisca anche recinzione, per la parte inferiore (fino all'altezza di cm. 110) si dovranno rispettare le prescrizioni previste per le recinzioni.

Forma, materiali e colori

In linea generale si predilige l'uso di materiali naturali e/o metallici con finitura opaca di tonalità cromatica adeguata all'ambiente circostante.

Le fioriere devono adottare forme e materiali tradizionali (legno trattato, cotto, cemento colorato o in pasta pigmentata, lamiera di rame, piombo, acciaio non lucido).

Nell'area di pertinenza di edifici ricadenti nel centro storico e di rispetto al centro storico così come definite nel P.R.G., gli elementi di delimitazioni quali recinzioni e/o fioriere, dovranno presentare forme, materiali e

colori coerenti con le espressioni storicizzate dei luoghi; sono raccomandati materiali quali pietra locale, cotto, ghisa, ferro battuto, vetro o materiali simili; sono tassativamente esclusi i materiali come graniglia cementizia e plastica.

Sicurezza

Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dovranno garantire una buona stabilità del manufatto.

I vetri dovranno essere antisfondamento. E' ammesso l'uso del policarbonato o materiale simile.

d) Ombrelloni

Definizione

Struttura portante con copertura in tela o altro materiale simile fornita di un solo punto di appoggio al suolo. di forma poligonale, circolare, quadrata o rettangolare.

Occupazione

La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area data in concessione.

Forma, materiali e colori

I materiali degli ombrelloni possono essere di forma poligonale, circolare, quadrata o rettangolare con strutture in legno e/o in metallo verniciato, con copertura in tela o altro materiale simile. I colori devono inserirsi nel contesto in cui sono ubicati.

Nell'aree di pertinenza di edifici ricadenti nel centro storico e di rispetto al centro storico così come definite nel P.R.G., gli ombrelloni dovranno presentare forme, materiali e colori coerenti con le espressioni storicizzate dei luoghi; sono raccomandati materiali quali legno, ghisa, ferro battuto o simili relativamente agli elementi strutturali, tela, tessuto o simili a tinte tenui (bianco o beige) relativamente agli elementi di finitura e/o completamente; sono tassativamente esclusi i materiali in plastica ed i colori sgargianti.

L'amministrazione ha la facoltà di indicare specifici colori.

Sicurezza

Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti. Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di cm. 220 dal suolo.

Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento; analogamente devono essere chiusi o rimossi durante la notte.

e) Tende a sbraccio

Definizione

Uno o più teli retraibili in tessuto o materiali similari, posti all'esterno degli esercizi commerciali, privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata.

Forma materiali e colori

La forma tipica della tenda a sbraccio consiste in un telo inclinato verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale.

In linea generale le tende dovranno essere realizzate in tela a tessuto simile, i colori devono inserirsi nel contesto urbano.

Nell'area di pertinenza di edifici ricadenti nel centro storico e di rispetto al centro storico così come definite nel P.R.G., le tende a sbraccio dovranno presentare forme, materiali e colori coerenti con le espressioni storicizzate dei luoghi; sono raccomandati materiali quali legno, ghisa, ferro battuto o similari relativamente agli elementi strutturali, e tela o similare a tinte tenui (bianco o beige) relativamente agli elementi di finitura e/o completamento; sono tassativamente esclusi i materiali in plastica ed i colori sgargianti.

L'amministrazione ha la facoltà di indicare specifici colori.

Divieti

Le tende aggettanti sono di norma vietate nelle strade non pedonali senza marciapiedi, a meno che non siano compatibili con le situazioni locali.

Occupazione

L'occupazione deve realizzarsi di norma in corrispondenza dell'esercizio del concessionario, previo nulla-osta della proprietà o dell'amministratore dello stabile.

Modalità di posa

E' sempre necessario tener conto dei criteri di rispetto delle aperture o delle campiture esistenti, sia sulle facciate che sugli elementi architettonici decorativi.

Dimensioni

L'altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di cm. 220. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano ad una distanza minima dal suolo di cm. 220.

f) Coperture su disegno

Definizione

Struttura costituita da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo.

Divieti

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali o frontali di chiusura.

Occupazione

L'occupazione deve realizzarsi nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.

Sicurezza

Le strutture devono essere zavorrate al suolo con piastre o per mezzo di opportuni ancoraggi, che comunque non prevedano l'infissione al suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone. A tale scopo deve essere prevista una tipologia di manufatto appositamente studiata.

Forma, materiali e colori

Salvo indicazioni specifiche dell'Amministrazione comunale le strutture dovranno essere costituite da:

- sostegni in ferro e/o alluminio verniciati e/o in legno;
- tessuto: tela, tessuti similari.
- la forma delle superfici di occupazione del suolo e le volumetrie degli arredi debbono essere congruenti con la geometria degli involucri e con le architetture circostanti e non debbono alterare la leggibilità dello spazio.

Nell'area di pertinenza di edifici ricadenti nel centro storico e di rispetto al centro storico così come definite nel P.R.G., le coperture su disegno dovranno presentare forme, materiali e colori coerenti con le espressioni storicizzate dei luoghi; sono raccomandati materiali quali legno, ghisa, ferro battuto o similari relativamente agli elementi strutturali, e tela o similare a tinte tenui (bianco o beige) relativamente agli elementi di finitura e/o completamento; sono tassativamente esclusi i materiali in plastica ed i colori sgargianti.

L'amministrazione ha la facoltà di indicare specifici colori.

g) Coperture a doppia falda o a falde multiple

Definizione

Strutture con copertura a teli provviste di più punti di appoggio al suolo ed indipendenti dalla facciata dell'edificio di pertinenza.

La struttura a doppia falda si presenta con due soluzioni:

- con struttura centrale in modo da costituire una sorta di doppia tenda a sbraccio;

-con montanti perimetrali e, prive di ogni chiusura laterale. La struttura a falde multiple si presenta, di massima, con due soluzioni:

-a piccoli moduli ripetuti (circa mt. 2x2) di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura a piramide;

-a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti

perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

Nell'aree di pertinenza di edifici ricadenti nel centro storico e di rispetto al centro storico così come definite nel P.R.G., le coperture a doppia falda o a falde multiple dovranno presentare forme, materiali e colori coerenti con le espressioni storicizzate dei luoghi; sono raccomandati materiali quali legno, ghisa, ferro battuto o similari relativamente agli elementi strutturali, e tela o similare a tinte tenui (bianco o beige) relativamente agli elementi di finitura e/o completamento; sono tassativamente esclusi i materiali in plastica ed i colori sgargianti.

L'amministrazione ha la facoltà di indicare specifici colori.

Divieti

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali di chiusura.

Occupazione

Trattandosi di strutture autonome, l'occupazione può essere realizzata in conformità a quanto previsto nel presente regolamento.

h) Gazebo

Definizione

Per gazebo si intende una struttura anche isolata, completamente priva di qualsiasi tipo di tamponamento, coperto da vegetazione ovvero da tende o stuoie di canne mentre per pergola si deve intendere un intreccio di

sostegni formato da intelaiature a foggia di tetto o volta generalmente addossato all'edificio cui è annesso il dehors, con copertura analoga a quella del gazebo e parimenti priva di tamponamenti.

Nell'aree di pertinenza di edifici ricadenti nel centro storico e di rispetto al centro storico così come definite nel P.R.G., i gazebo dovranno presentare forme, materiali e colori coerenti con le espressioni storicizzate dei luoghi; sono raccomandati materiali quali legno, ghisa, ferro battuto o similari relativamente agli elementi strutturali, e tela o similare a tinte tenui (bianco o beige) relativamente agli elementi di finitura e/o completamento; sono tassativamente esclusi i materiali in plastica ed i colori sgargianti.

Divieti

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali di chiusura.

Occupazione

Trattandosi di strutture autonome, l'occupazione può essere realizzata in conformità a quanto previsto nel presente regolamento.

ART. 6 PROCEDURA

La pratica, redatta da un tecnico abilitato, dovrà essere presentata all'ufficio tecnico, settore urbanistica, completa di tutta la documentazione prevista in ordine al tipo di pratica edilizia, compreso quella necessaria per il rilascio dei pareri degli altri uffici o enti esterni. E' richiesto l'estratto del PRG, stralcio planimetrico in scala 1/500 o 1/1000 con indicazione dell'area oggetto dell'intervento e relative dimensioni, rappresentazione grafica del manufatto come previsto dal REC, particolari costruttivi, relazione tecnica descrittiva dei lavori e dei materiali utilizzati, documentazione fotografica dei luoghi, elaborato sul rispetto della legge n°13 del 1989, planimetria dell'area circostante al fine della verifica del rispetto dei limiti posti dall'art. 4, certificazione in ordine alle strutture portanti (stabilità, resistenza, ecc.) con eventuale asseverazione del tecnico per la resistenza e la stabilità della struttura per la sicurezza pubblica (certificato di idoneità statica), copia dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il progetto deve tener conto, oltre del contesto ambientale circostante, anche di eventuale coordinamento con interventi similari contigui; i colori e i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta.

A completamento della pratica, dovrà essere, inoltre, prodotta dichiarazione di impegno al rispetto delle prescrizioni dettate dal presente regolamento e alla rimozione del manufatto temporaneo, alla scadenza del termine di validità del permesso, per il ripristino dell'originario precedente stato dei luoghi e deposito di polizza fidejussoria.

Per le strutture realizzate in aree condominiali è necessario produrre il preventivo nulla osta dell'assemblea condominiale.

L'intervento sarà sottoposto al parere vincolante del dirigente dell'ufficio tecnico, settore urbanistica, che si esprimerà sotto l'aspetto architettonico e sotto l'aspetto del suo inserimento nel contesto urbano facendo attenzione che l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente removibili) che compongono la struttura siano posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici).

La mancanza anche di uno solo degli elementi tra quelli indicati nel presente articolo costituisce improcedibilità dell'istanza fino a quando non sarà prodotto.

Ulteriore documentazione potrà essere richiesta in ragione del tipo di intervento.

ART. 7 LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO

La concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata al rilascio del Permesso di Costruire.

Il mancato rilascio del Permesso di Costruire determina l'impedimento alla concessione di suolo pubblico per l'installazione di strutture precarie cosiddette dehors.

L'annullamento o la revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico determina l'inefficacia del titolo abilitativo edilizio.

L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.

In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate, l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.

L'area occupata non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico.

Deve essere assicurata una larghezza libera dell'eventuale percorso pedonale non inferiore a cm. 120, misurata tra il limite della carreggiata stradale, o dell'edificio, e il piano verticale di ingombro della struttura. Tale larghezza deve risultare libera da ostacoli o da interferenze per tutta la zona di transito e dovrà essere assicurata la continuità dei percorsi pedonali.

L'amministrazione comunale si riserva comunque il diritto di richiedere la rimozione del manufatto dal suolo pubblico in qualsiasi momento, con un semplice avviso, per ragioni di interesse generale, senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimento di qualsiasi genere e tipo.

ART. 8 TEMPORALITA'

Il termine di validità del Permesso di Costruire rilasciato per l'installazione delle strutture temporanee collegate ad attività di pubblico esercizio, siano esse su suolo pubblico e privato, potranno avere su richiesta dell'interessato la seguente durata:

- dehors stagionale, per un periodo complessivo inferiore all'anno solare.

- dehors continuativo da un minimo di 12 mesi fino ad un periodo complessivo non superiore a 5 anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico e/o del permesso di costruire.

Il rinnovo del Permesso di Costruire, purché non interverranno modifiche della struttura o del contesto d'ambito, va presentato almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza della precedente autorizzazione, sulla base di una semplice domanda.

L'autorizzazione è collegata alla durata dell'attività connessa, cessata l'attività il permesso è automaticamente revocato e la struttura deve essere definitivamente rimossa.

Per i dehors continuativi l'occupazione potrà essere rilasciata fino al termine massimo di 5 anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehors presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato.

Copia della comunicazione, debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata alla concessione per farne parte integrante.

Le autorizzazioni rilasciate per l'installazione su aree private di piccoli manufatti quali serre di ferro e vetro, cassette ricovero attrezzi da giardino in struttura leggera, gazebo e pergolati, hanno validità illimitata.

Per le attività di tipo stagionale le strutture dovranno essere rimosse per il periodo in cui l'attività viene sospesa.

ART. 9 ONEROSITA'

Le strutture sopra descritte saranno assoggettate al regime gratuito se completamente aperte e con copertura non rigida, negli altri casi al regime oneroso anche qualora venga chiesto il tamponamento anche parziale, l'onere è fissato nella quota del 50% dell'onere di urbanizzazione dell'intera opera.

ART. 10 OBBLIGHI

E' cura del richiedente eseguire la pavimentazione e la sistemazione dell'area pedonale antistante la struttura, secondo le indicazioni dell'ufficio tecnico settore urbanistica, nonché il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi e delle pavimentazioni in caso di rimozione del manufatto.

Spetta, inoltre, al titolare del permesso la rimozione e il ripristino del manufatto eventualmente necessari in caso di lavori da eseguirsi nell'area parte del Comune o di altri soggetti gestori di pubblici servizi.

Qualsiasi tipo di manufatto oggetto del presente Regolamento dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine del mantenerlo in perfetto stato igienico sanitario, di decoro, di sicurezza e non deve essere adibito a uso improprio.

Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non previamente autorizzati e tali da snaturare l'inserimento della struttura nel contesto urbano.

La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi sia dai manufatti che dalla loro mancata manutenzione resta a carico del titolare del permesso.

Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a carico del concessionario l'area secondo le indicazioni fornite dai servizi del comune.

In caso di inerzia vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con spese addebitate a totale carico del concessionario oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relativa a forma, dimensioni, colori, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente autorizzato, sulla base di quanto disposto dal presente Regolamento.

La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo nel rispetto del presente Regolamento.

ART. 11 GARANZIE

Prima del rilascio del Permesso dovrà essere prodotto atto di impegno da parte del richiedente a garanzia dell'assunzione di tutti gli impegni previsti nel presente regolamento compreso la rimozione del manufatto, nel quale dovrà essere specificata la temporalità dell'installazione.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti deve essere stipulata idonea polizza fidejussoria e/o deposito cauzionale, per un importo forfetariamente fissato in €5.000,00, che dovrà avere durata uguale alla concessione del suolo pubblico e rinnovabile tacitamente salvo disdetta scritta del comune.

Lo svincolo della fideiussione sarà autorizzato dall'ufficio competente con propria determinazione, su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'avvenuta rimozione del manufatto e del completo ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Qualora la costruzione non venga rimossa entro i termini indicati nel permesso di costruire, si procederà con diffida ad adempiere entro 15 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali si azionerà la fideiussione.

ART. 12 SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50,00 Euro ad un massimo di 500,00 Euro, fatto salvo la possibilità dell'adozione di misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.

Il materiale rimosso verrà conservato in locali o aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del corpo di polizia municipale.

Le costruzioni temporanee di cui al presente regolamento, non rimosse entro il termine stabilito nel permesso sono considerate a tutti gli effetti abusive e soggette al regime sanzionatorio.

L'autorizzazione alla struttura è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;

- la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o cose e/o vengano meno le condizioni igienico sanitarie;

- i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio del permesso.

Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

Il provvedimento di cui sopra è adottato, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei limiti indicati nella stessa diffida.

ART. 13 OSSERVATORIO DELLE COSTRUZIONI TEMPORANEE

Per garantire una completa e costante osservazione degli interventi operati sul territorio, copie di tutti gli atti rilasciati per la realizzazione delle strutture temporanee sono raccolte presso l'ufficio tecnico, settore urbanistica.

ART. 14 NORMA TRANSITORIA ADEGUAMENTO MANUFATTI

Il presente regolamento va ad integrare il regolamento edilizio quale suo allegato e le norme tecniche di attuazione.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa esistente.

I manufatti esistenti realizzati sotto la vigenza della precedente normativa, dovranno adeguarsi a quanto stabilito dal presente regolamento in sede di richiesta di interventi che eccedono la manutenzione ordinaria e/o straordinaria.

Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.

Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con dehors relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono rilasciate in base alle norme previdenti; in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni sulle modalità di funzionamento nonché il regime sanzionatorio previsto nel presente Regolamento.

INDICE

ART. 1, FINALITA'

ART. 2, DEFINIZIONE

ART. 3, ASPETTI NORMATIVI

ART. 4, LOCALIZZAZIONE

ART. 5, TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

ART. 6, PROCEDURA

ART. 7, LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO

ART. 8, TEMPORALITA'

ART. 9, ONEROSITA'

ART. 10, OBBLIGHI

ART. 11, GARANZIE

ART. 12, SANZIONI

ART. 13, OSSERVATORIO DELLE COSTRUZIONI TEMPORANEE

ART. 14, NORMA TRANSITORIA ADEGUAMENTO MANUFATTI